

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 558-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

e

9^a (Industria, commercio interno ed estero, turismo)

(RELATORE GENCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile 1964

(V. Stampato n. 1042)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Interno

dal Ministro di Grazia e Giustizia

dal Ministro delle Finanze

dal Ministro dei Lavori Pubblici

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

dal Ministro dell'Industria e del Commercio

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 29 aprile 1964

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1964

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — È ancora vivo nel popolo italiano il ricordo della tragica catastrofe che nella notte del 9 ottobre 1963 devastò intere zone delle province di Belluno e di Udine. Sono trascorsi oltre 7 mesi dacchè l'immensa frana precipitata dalle pendici del monte Toc si abbattè nel bacino del Vajont, vicino e a monte della diga, fin allora nota come una delle più ardite opere dell'ingegneria italiana e dopo di allora tristemente famosa per le numerose vite spente e per le immani rovine provocate.

L'immensa ondata provocata dalla frana sulle falde del bacino, alta fino a m. 200, travolse gli abitati di Erto e Casso, affacciatisi sul bacino, mentre una enorme massa di acqua, tracimando sopra la diga, precipitò nella sottostante valle del Piave distruggendo l'abitato di Longarone in provincia di Belluno e seppellendo uomini e cose sotto una spaventosa coltre di fango e di detriti.

La pacifica ed industrie popolazione di Longarone fu quasi interamente distrutta. Altri paesi furono coinvolti in proporzioni varie nell'apocalittico disastro, insieme ai già citati Erto e Casso in provincia di Udine e a monte della diga, con perdite di uomini e di beni. Vanno ricordate con commozione la solidarietà di tutto il popolo italiano verso le popolazioni provate da tanta sciagura e la generosa e preziosa opera delle truppe, colà inviate immediatamente, che provvedero a soccorrere i superstiti, a disseppellire i morti, perchè avessero una sepoltura meno impietosa, a ripristinare la vita, là dove si erano abbattute la distruzione e la morte.

L'intervento del Governo, del Parlamento, delle autorità locali, di enti assistenziali fu immediato. Il 16 ottobre il Governo affidò al Sottosegretario onorevole Giacomo Sedati la direzione ed il coordinamento dell'opera di soccorso, con il compito di riorganizzare e dirigere tutti i servizi delle zone colpite.

E l'onorevole Sedati, nella sua veste di Commissario del Governo, si prodigò generosamente nell'opera di soccorso e, coadiuvato da due valorosi funzionari, riuscì con lodevole sollecitudine non solo ad assistere la popolazione superstite e priva di casa e di mezzi, ma soprattutto a garantire le con-

dizioni igieniche e sanitarie della zona ed a ripristinare i necessari collegamenti stradali, ferroviari e postelegrafonici, per assicurare l'arrivo e la distribuzione dei soccorsi e riportare la vita là dove era passata istantanea e distruggitrice la morte.

Sia consentito a questo punto di esprimere il riconoscimento del Senato, a quanti, con qualsiasi grado di responsabilità, con abnegazione e con coraggio prestarono la loro opera per rendere meno dura la sorte dei vivi e dei morti, prime fra tutti le Forze armate.

Un decreto legislativo del 18 ottobre, convertito nella legge 6 novembre 1963, n. 1358, sospese i termini normali di prescrizione e decadenza e regolò i termini cambiari o di altri titoli esecutivi. Soltanto qualche giorno dopo, il Parlamento discusse ed approvò, con procedura d'urgenza, la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ». Venne subito dopo emanato un altro decreto-legge del 31 ottobre, convertito in legge 27 dicembre 1963, n. 1868, che approvava gli stanziamenti urgenti occorrenti ad attuare, con procedura rapida, opere di sicurezza e di assistenza per le zone devastate e per la popolazione superstite.

I provvedimenti citati furono presentati ed approvati con lodevole prontezza dal Parlamento, sotto l'assillo della necessità di immediato intervento e quando non era ben nota l'ampiezza delle devastazioni subite e mancava una precisa statistica delle perdite di vite umane e beni.

Del resto il Parlamento, nell'approvare i citati provvedimenti di *primo intervento*, ritenne di accogliere le istanze dei superstiti membri del Consiglio comunale di Longarone e di quelli di Erto e Casso che, lamentando le insufficienze ed i limiti della legge in questione, sollecitavano nuove misure legislative.

La necessità di modificare ed integrare la legge n. 1457, e giungere ad una più organica e nuova serie di interventi fu riconosciuta dalla 7^a Commissione del Senato, che nella seduta del 30 ottobre 1963, con voto una-

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nime, approvò un ordine del giorno, che riporto integralmente:

« La 7^a Commissione,

avuto presente che il disegno di legge numero 258, come afferma espressamente l'articolo 1, si limita solo a una prima serie di interventi urgenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, per ciò stesso necessariamente inadeguati alla gravità del disastro;

tenute presenti le richieste dei cittadini sopravvissuti di Longarone e degli altri comuni della zona,

impegna il Governo a predisporre con ogni sollecitudine una seconda e più organica serie di interventi che, proponendosi l'obbiettivo di restituire al più presto la zona a normalità di vita e attività produttiva e di manifestare concretamente in tal modo la viva solidarietà del Paese e l'obbligo che incombe allo Stato di risarcire il risarcibile, provvedano in particolare:

a) alla ricostituzione effettiva dei patrimoni privati distrutti;

b) alla ricostituzione delle attività produttive industriali, artigiane, agricole e terziarie distrutte o danneggiate, senza oneri

diretti a carico dei titolari di codeste attività;

c) ad agevolare la creazione di nuove attività produttive, anche con l'intervento di imprese a partecipazione statale atte a richiamare nelle zone distrutte nuove forze di lavoro e in particolare gli emigrati stabilizzandone l'occupazione;

d) a rimuovere intralci burocratici attraverso il conferimento a organi amministrativi decentrati della necessaria competenza decisionale, atta a coordinare localmente tutte le procedure di competenza delle diverse Amministrazioni statali;

e) a promuovere analogo indirizzo di decentrato coordinamento decisionale da parte degli enti pubblici e in modo particolare degli enti previdenziali assicurativi e assistenziali;

f) a creare le pregiudiziali condizioni di sicurezza della zona in ordine agli impianti idroelettrici ancora esistenti ».

* * *

Le conseguenze del disastro per i Comuni più danneggiati sono messe in evidenza dal seguente quadro, che enumera le ditte devastate in provincia di Belluno.

C O M U N I	DITTE (numero)	A B I T A Z I O N I (numero)	A T T I V I T À	
			Commerciali ed artigiane	Industriali
Longarone	599	513	203	27
Castellavazzo	157	60	17	5
Ponte nelle Alpi	294	3	1	—
Belluno	86	41	12	3

Nella provincia di Belluno sono anche interessati in vario grado i Comuni di Limano, Mel, Lentiai, Sedico, Feltre, Quero e Alano di Piave, i cui danni principali riguardano principalmente i terreni, mentre nella Provincia di Udine, e precisamente a Erto e Casso vi sono 308 abitazioni distrutte o gravemente danneggiate e 800 ettari di terreno agrario e boschivo perduti per l'asportazio-

ne totale dello strato di terreno agrario, causata dall'enorme ondata riversatasi sui fianchi del bacino, sicchè è rimasta allo scoperto la roccia nuda.

Nella stessa provincia di Udine è stata distrutta una sola azienda industriale ma a seguito dello sgombero di Erto e Casso sono state abbandonate 7 aziende artigiane e 23 aziende commerciali.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le vittime accertate ammontano a 1.818 così ripartite:

Comune di Longarone	n. 1.456
Comune di Castellavazzo	» 110
Altri Comuni della prov. di Belluno	» 86
Comuni di altre Provincie	» 15
Comune di Erto-Casso	» 151

Totale scomparsi n. 1.818

Furono recuperate n. 1.659 salme di cui identificate 1.113, in gran parte sepolte nel

nuovo Cimitero di Fortogna, appositamente costruito: le rimanenti furono sepolte nei Cimiteri della zona.

L'evento determinò la necessità sgomberare totalmente gli abitati di Erto e Casso, con una popolazione complessiva di circa 1.700 abitanti.

Gli stanziamenti disposti con le due enunziate leggi n. 1457 del 4 novembre 1963 e n. 1868 del 27 dicembre 1963 risultano dal seguente prospetto:

INDICAZIONE DELLA SPESA	Articolo	MINISTERI ED ESERCIZI	Milioni di lire
-------------------------	----------	-----------------------	-----------------

Legge 4 novembre 1963, n. 1457

Interventi di pronto soccorso	Art. 1	Lavori Pubblici 1963-64	1.000
Ripristino opere Enti pubblici	Art. 1	Lavori Pubblici 1963-64	2.000
Sistemazioni urbanistiche	Art. 1	Lavori Pubblici 1963-64	3.000
Contributi ripristino fabbr. privati	Art. 1	Lavori Pubblici 1963-64	4.000
Assistenza e soccorso alle popolazioni	Art. 7	Interno 1963-64	1.000
Integrazione bilanci Enti locali	Art. 11	Interno 1963-64	300
	Art. 11	Interno 1-7-1964 - 31-12-1964	300
	Art. 11	Interno 1965	300
Aziende agricole	Art. 21	Agricoltura 1963-64	500
Aziende industriali, commerciali ed artigiane	Art. 20	Industria 1963-64	600
	Art. 20	Industria 1-7-1964 - 31-12-1964	300
	Art. 20	Industria 1965	300
Interessi di moratoria	Art. 20	Industria 1963-64	20
	Art. 20	Industria 1-7-1964 - 31-12-1964	10
	Art. 20	Industria 1965	10
Contributi per interessi per riattivazione impianti	Art. 20 (art. 12-b)	Industria 1963-64	100
		Industria 1-7-1964 - 31-12-1964	50
		Industria 1965 al 1978	1.350
			15.140

In applicazione dell'art. 6 della legge n. 1457

Ripristino opere Enti pubblici	Art. 1	Lavori Pubblici 2° sem. 1964	750
Sistemazioni urbanistiche	Art. 1	Lavori Pubblici 2° sem. 1964	1.250
Contributo ripristino fabbr. privati	Art. 1	Lavori Pubblici 2° sem. 1964	1.000
			3.000

Legge 27 dicembre 1963, n. 1868

Interventi di pronto soccorso	Art. 1	Lavori Pubblici 1963-64	4.000
Assistenza soccorso alle popolazioni	Art. 1	Interno 1963-64	3.000
			7.000
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			25.140

Al predetto importo complessivo di lire 25 miliardi e 140 milioni, di cui è stata approvata la spesa, si debbono aggiungere le somme pervenute dalla pubblica generosità, che testimoniano della solidarietà di tutto il popolo italiano e il costo delle provvidenze concesse a favore dei lavoratori subordinati o delle loro famiglie e che fanno carico ai vari Enti previdenziali ed assicurativi.

Oltre all'assistenza alle popolazioni era necessario ed urgente impedire che il bacino, diviso dalla frana in due, continuando a ricevere acque, potesse provocare altri disastri. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici emanò subito le proprie direttive, stabilendo di « conservare la diga nella nuova funzione di sostegno del materiale franato; controllare la struttura della diga nella nuova situazione di vincolo e di carico; evitare l'arrivo di materiale di frana nel letto del Piave; estromettere nel tempo più rapido possibile le acque meteoriche del lago residuo ».

Il Ministero dei lavori pubblici, anche per ristabilire la fiducia nelle popolazioni, nominò una Commissione di tecnici per esaminare le condizioni della diga e degli impianti idroelettrici che si trovano nella zona. Mi risulta che lo sbarramento del Vajont si è dimostrato idoneo alla sua nuova funzione di sostegno del materiale franato e che per gli altri bacini della zona non vi è alcun motivo di allarme; del resto bisogna attendere che il Ministero faccia conoscere le risultanze dei detti accertamenti tecnici.

Opere per garantire la sicurezza della zona

Non riporto per brevità i voti espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle sedute del 18 ottobre e 20 dicembre 1963; le misure suggerite, *con carattere di emergenza*, consistono principalmente nel sollevamento meccanico degli afflussi del lago con estromissione verso la Valle Cimoliana, nella sistemazione della diga nella nuova funzione di sostegno delle materie franate e con opere di protezione al suo piede, completamento della galleria a quota 720 tra il Vajont e la Valle Cimoliana, nella costru-

zione di altre gallerie a quota inferiore, nell'attivazione della galleria di sorpasso e, nel tempo, nella demolizione parziale della diga.

A seguito di queste disposizioni, l'Enel ha dato inizio ai lavori subito dopo l'evento del 9 ottobre scorso: istituiti posti di sorveglianza e di allarme, sono state ripristinate le condizioni di transito lungo le strade in destra e in sinistra diga, ed eseguiti i nuovi rilievi nella zona del bacino. Sono state quindi effettuate le indagini e gli studi, tuttora in corso, sulla stabilità della diga e sulla consistenza della roccia di imposta, e presentati all'Autorità competente i progetti per gli urgenti interventi di sicurezza e sistemazione del bacino.

Si è dato subito inizio ai lavori per la realizzazione di un impianto di pompaggio, destinato a sollevare le acque del bacino residuo a monte (lago C) a quota 850 circa, per convogliarle al Passo di S. Osvaldo e quindi nel torrente Cimoliana: l'impianto è in servizio dal 20 febbraio scorso.

Si è dato poi corso alla perforazione di una galleria di scarico di superficie a quota 720, scavata già per il 95 per cento, che convoglierà le acque del lago C nell'alveo del torrente Cimoliana. Se ne prevede la completa perforazione entro il mese di maggio e l'entrata in servizio entro giugno.

Sono stati quindi eseguiti i lavori destinati ad impermeabilizzare, mediante iniezioni, il Passo di S. Osvaldo, e sono in pieno sviluppo quelli per la riattivazione della galleria di sorpasso, da utilizzare per lo svuotamento del lago C: lavoro questo estremamente difficile che ha richiesto l'adozione di opportune cautele.

Sono inoltre in corso, in varie zone, sondaggi di studio ed accertamento sia delle condizioni di stabilità del costone roccioso (« diedro ») sovrastante la località Pineda, sia della costituzione e consistenza del materiale franato.

È stato realizzato il collegamento, con una pista camionale, della diga con l'abitato di Erto ed è in corso di esecuzione l'allacciamento alla località Pineda.

Sono stati infine avviati i lavori di controllo dello stato dei tiranti di rinforzo della

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

roccia di imposta dello sbarramento del Vajont, la riattivazione degli apparecchi di controllo diga, il ripristino degli accessi ai vari cunicoli, nonchè la ricostruzione del ponte tubo di attraversamento del Vajont.

Lavori in programma

A seguito della presentazione dei progetti di massima, sono in corso di elaborazione i progetti esecutivi di una prima briglia di protezione a valle diga e delle opere di sgrondo a quota bassa del Vajont e dello Zemola, i cui deflussi verrebbero immessi nella galleria di sfioro a quota 720.

Non appena acquisiti gli elementi necessari, risultanti dai lavori in corso alla galleria di sorpasso frana, verrà deciso quale soluzione adottare per lo scarico profondo dal lago residuo di monte.

**SPESA PREVISTA
PER I LAVORI DELL'E.N.E.L.**

a) *Lavori in corso* (1964)

	milioni di lire
Provvedimento di primo intervento	150
Impianti di pompaggio	960
Galleria di scarico superficie a quota 720	670
Schermo di impermeabilizzazione al Passo di S. Osvaldo	110
Lavori alla galleria sorpasso frana	430
Sondaggi frana eccetera	525
Ricostruzione ponte-tubo Vajont . . .	325
Pista camionabile diga Vajont-Erto	110
Pista camionabile di collegamento con Pineda	250
Totale lavori in corso	3.530

b) *Lavori in programma*

	milioni di lire
Briglie di protezione a valle diga	600
Opere di sgrondo Vajont-Zemola . . .	550
Scarico profondo lago residuo: 2 so- luzioni da 380 milioni di lire a . . .	1.320

Ricostruzione argine strada Sover- zene	210
Opere ripristino sbarramento Sover- zene	120
Totale lavori in programma	330
da 1.860 a	2.800
Totale generale da 5.390 a	6.330
Già spesi ed impegni in corso (1964)	3.530

Attuale disegno di legge

Secondo i voti e le previsioni, il Governo presentò alla Camera il 29 febbraio 1964 il disegno di legge, concernente « Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ». Precedentemente, alla Camera — il 13 dicembre 1963 — dai deputati Alicata ed altri era stata presentata proposta di legge riguardante la stessa materia. La Camera dei deputati, nella seduta del 23 aprile 1964, approvò il disegno di legge, modificando l'originario testo governativo ed accogliendo parzialmente solo alcune delle richieste contenute nella proposta d'iniziativa parlamentare.

Il disegno di legge pervenuto all'esame del Senato e distinto con n. 558, è stato deferito all'esame congiunto delle Commissioni 7^a e 9^a che hanno incaricato lo scrivente di riferire all'Assemblea. Esso ricalca nella sua stesura le linee fondamentali della legge 4 novembre 1963, n. 1457, di cui rappresenta, come è detto nella intestazione, modifiche ed integrazioni.

All'esame del Senato sono del pari due proposte di legge, d'iniziativa parlamentare, la prima presentata il 12 dicembre 1963, dei senatori Scoccimarro ed altri, la seconda dei senatori Pasquato ed altri, presentata il 13 dicembre 1963. Le Commissioni riunite 7^a e 9^a, non hanno potuto prendere in considerazione le due predette proposte, per il parere contrario della 5^a Commissione (Finanze e tesoro).

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Invero sulla proposta di legge Scoccimarro la 5^a Commissione non potette esprimere parere favorevole, demandando alla Commissione di merito di stabilire l'ammontare degli oneri relativi. Non avendo le Commissioni 7^a e 9^a nè la possibilità nè gli strumenti per tali accertamenti, con l'accordo di tutti la proposta di legge è stata accantonata, così come lo è stata la seconda proposta, con riserva da parte dei proponenti di presentare in Aula emendamenti o (per non rallentare il sollecito *iter* della legge, attesissima dalle popolazioni interessate) ordini del giorno. Ciò quindi dispensa ovviamente dall'esame delle due proposte il relatore, che si limiterà pertanto ad illustrare brevemente il disegno di legge pervenuto dalla Camera.

Su tale disegno di legge, dalla Presidenza del Senato sono stati richiesti i pareri delle Commissioni permanenti 1^a, 2^a, 5^a, 8^a e 10^a.

Mentre alcune Commissioni hanno dichiarato di non avere nulla da osservare, altre, tra le quali la 2^a Commissione, hanno comunicato interessanti rilievi su alcuni particolari aspetti del disegno di legge, di cui tuttavia non si è potuto tener conto per la inderogabile necessità di affrettare l'approvazione del disegno stesso. Il relatore ritiene che dette riserve, come altri suggerimenti pervenuti da diverse parti, si possano utilizzare in occasione di un successivo disegno di legge, che si appalesa sin da ora come necessario.

Gli stanziamenti previsti dal disegno di legge in esame risultano all'incirca dal seguente prospetto, solo indicativo.

INDICAZIONE DELLA SPESA	Articolo	MINISTERI ED ESERCIZI	Milioni di lire
Integrazione bilanci Enti locali	Art. 8	Interno 1964 Interno 1965	100 100
Contributi in capitale perdite vestiario, mobili, ecc.	Art. 38	Interno 1964	1.000
Aziende industriali, commerciali ed artigiane	Art. 17	Industria 1964 Industria 1965	350 950
Nuclei di industrializzazione	Art. 17	Industria 1964 Industria 1965	250 250
Contributi in capitale per nuove imprese	Art. 17	Industria 1964 Industria 1965	175 175
Contributi id. negli interessi	Art. 17	Industria 1964 Industria 1965 Industria dal 1966 al 1978	35 70 945
Anticipazioni I.M.I.	Art. 17	Tesoro 1964 Tesoro 1965	1.000 500
Ripristino di aziende agricole	Art. 21	Agricoltura 1964 Agricoltura 1965	50 50
Opere pubbliche di bonifica	Art. 21	Agricoltura 1964 Agricoltura 1965	15 15
Acquisto terreni	Art. 21	Agricoltura 1964 Agricoltura 1965	50 50
Mutui a coltivatori diretti	Art. 21	Agricoltura 1964 Agricoltura 1965	62,5 62,5
Anticipazione all'Ente per le Tre Venezie	Art. 21	Agricoltura 1964 Agricoltura 1965	35 35
Opere di bonifica montana	Art. 21	Agricoltura 1964 Agricoltura 1965 Agricoltura dal 1966 al 1972	12,5 25 162,5
		TOTALE	6.525

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Complessivamente le somme messe a disposizione direttamente per riparare alle conseguenze del disastro del Vajont ammontano all'incirca:

Con le leggi precedenti n. 1457 e n. 1868	L.	25.140
Con la legge in esame	»	6.525
Totale	L.	31.665

così ripartite:

Esercizio 1963-64	L.	19.520
Periodo 1° luglio-31 dic. 1964	»	6.795
Esercizio 1965	»	2.992.5
Esercizio dal 1966 al 1978	»	2.357.5
Totale	L.	31.665

Va aggiunto che, a mente dell'articolo 6 della legge 4 novembre, n. 1457 e dell'articolo 17 presente legge, sarà possibile disporre, con legge di bilancio, di ulteriori interventi dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio in base alle necessità che potranno determinarsi. Nel totale anzidetto non sono comprese le spese autorizzate, ma non ancora accertate, per le pensioni d'invalidità e di reversibilità agli invalidi o ai superstiti, che saranno provvisoriamente a carico dell'I.N.A.I.L.

Esaminiamo ora a grosse linee il disegno di legge.

Gli articoli da 1 a 7 si riferiscono alle opere pubbliche ed agli abitati. È prescritta la formulazione di piani urbanistici comprensoriali compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, costituite in consorzio, ed estesi ai due territori ricadenti rispettivamente nelle province di Belluno e di Udine, da delimitarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria e commercio, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tali piani dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio, prevedendo l'intervento dello Stato e lo sviluppo delle iniziative industriali, artigianali, commerciali e turistiche e stabilendo i programmi e le fasi di attuazione.

L'articolo 4 prevede l'affidamento di incarichi per studi e progettazioni a liberi professionisti con convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici, senza il concerto col Ministero del tesoro.

Su detto articolo la 5ª Commissione ha espresso le sue perplessità, ritenendo che « la presenza del Ministero del tesoro possa rappresentare una specie di garanzia della misura con cui si remunerano i professionisti incaricati di consulenze particolari ».

Le Commissioni 7ª e 9ª, ritengono necessario raccomandare al Ministro dei lavori pubblici di usare di tale facoltà in casi limitatissimi.

Gli articoli 8 e 9 riguardano le integrazioni dei bilanci comunali e provinciali, con contributi dello Stato per permettere il pareggio economico dei bilanci fino al 31 dicembre 1965. Le Commissioni ritengono che tale scadenza debba essere in seguito prorogata, non potendosi ovviamente presumere di ristabilire l'equilibrio dei detti bilanci entro la predetta data.

Gli articoli dal 10 al 17 prevedono maggiori benefici di quelli della legge n. 1457 per le aziende industriali, commerciali ed artigiane. I benefici vengono aumentati e proporzionati al tipo ed alle dimensioni delle aziende: prevedono contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso ridotto, con intervento e garanzia dello Stato.

È istituito coll'articolo 13 un fondo di lire 1.500 milioni presso l'I.M.I., per far fronte alle obbligazioni derivanti da lavorazioni o forniture effettuate prima del 9 ottobre 1963. L'I.M.I. dovrà sostituirsi ai debitori, rivalendosi delle somme anticipate dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni.

Gli articoli dal 18 al 21 riguardano le aziende agricole, con contributi del 100 per cento per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per il pagamento dei frutti pendenti e dei soprassuoli. È prevista all'articolo 20 l'esenzione fino al 31 dicembre 1965 per i coltivatori diretti dai contributi per pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattie.

Gli articoli dal 22 al 25 riguardano la concessione di una rendita di invalidità o di reversibilità agli invalidi ed ai superstiti

dei morti o dispersi. Tali rendite, anticipate dall'I.N.A.I.L. saranno rimborsate dal Ministero del tesoro.

È anche assicurata per un quinquennio dalla data del 9 ottobre 1963 l'assistenza malattia per i lavoratori subordinati ed autonomi e per i loro familiari a carico.

Con gli articoli dal 26 al 32 vengono rinnovate e disciplinate le esenzioni e agevolazioni tributarie, con rateazione dei tributi erariali per le imprese che abbiano risentito grave danno per le inadempienze delle obbligazioni derivanti da forniture, lavorazioni o mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese distrutte o danneggiate dall'evento.

Sono inoltre esenti da imposte di successione le eredità ed i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in conseguenza della catastrofe.

Gli articoli dal 33 al 41 contengono disposizioni varie, tra cui importante quella per la concessione di contributi per la perdita di vestiario, biancheria, mobili, arredi ed oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate.

Tale contributo (articolo 38) è commisurato, nella misura massima del 20 per cento, alle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare, come sono previste nell'articolo 6 del disegno di legge. Detto contributo è corrisposto in uguale misura anche all'occupante, che non sia proprietario.

Ai proprietari di immobili o di aziende industriali, che non intendessero provvedere alla ricostruzione, sono concesse somme entro i limiti dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità

o azienda, sulla base del valore alla data del 9 ottobre 1963 (articolo 39).

Particolare attenzione le Commissioni riunite hanno dedicato all'articolo 40 concernente delega al Governo per l'emanazione di norme legislative intese a facilitare le procedure per la esecuzione della legge, anche in deroga alle normali competenze degli uffici statali. Le Commissioni ritengono che la formulazione dell'articolo sia inadeguata, in quanto è troppo generica l'indicazione dei « criteri direttivi », mentre andavano chiariti i limiti, la estensione e la materia della delega. Tale inconveniente potrà essere eliminato con successiva legge che definisca meglio la delega in questione. Il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'industria potranno inoltre fare ricorso al potere di regolamentazione, che è abbastanza ampio per consentire uno snellimento delle normali procedure. La finalità da raggiungere è di accelerare al massimo l'attuazione delle provvidenze, in modo da non frustrare, in sede di applicazione, le norme legislative così celermente approvate dal Parlamento.

Questo disegno di legge è un'ulteriore prova di solidarietà per le popolazioni colpite dalla sciagura del Vajont. Il relatore vi raccomanda la sua sollecita ed integrale approvazione al fine di non deludere le attese dei superstiti e ridare al più presto alle popolazioni così duramente colpite la necessaria fiducia nelle possibilità di rinascita materiale e spirituale: in quei luoghi un giorno fiorenti tornerà presto la vita, per la volontà degli interessati e con il concorso dell'opera del Parlamento.

GENCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**OPERE PUBBLICHE ED ABITATI****Art. 1.**

Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno — quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lanta — della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais — quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo — della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonchè per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3, e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonchè dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredi e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« *Art. 2-bis.* — Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonchè nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonchè i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i

proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti Uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 può essere affidata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria e del commercio determina, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il comprensorio in provincia di Belluno includerà i territori dei comuni di cui all'articolo 1 e limitrofi, nonchè dei comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Il comprensorio in provincia di Udine includerà, oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle province e dei comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2 e 3, quando ne sia riconosciuto il carattere di necessità e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

Il Ministro dei lavori pubblici è inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998.

I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo

unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383.

Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

Il piano è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria e del commercio e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente articolo 2, lettere c) e d), sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione è, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati ».

Art. 4.

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per

studi e progettazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 1, n. 3, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« *Art. 3-bis.* — I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari ».

Art. 6.

Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 4.* — A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere

concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.

Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.

Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unità immobiliari

distrutte o trasferite in comune diverso da quello su cui insistevano, purchè nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato.

Art. 5. — Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte dei competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.

A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonchè l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 5-bis.* — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.

I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei la-

vori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965.

Art. 5-ter. — Il limite d'impegno di cui al nono comma del precedente articolo 3 graverà, per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima.

Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 5-bis graverà, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 ».

INTEGRAZIONI DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 8.

Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 9.* — Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonchè ai fini del pareggio del proprio bilancio.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto

del Ministro dell'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.

Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965.

Art. 10. — Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro dell'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« *Art. 10-bis.* — Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE

Art. 10.

Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 12.* — Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese

industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto;

c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, è concesso il contributo nella misura del 100 per cento.

Art. 13. — Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purchè nel territorio delle provincie di Belluno, di Udine e limitrofe.

La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purchè nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3.

Art. 14. — Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della

presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

L'entità della spesa per la riattivazione o ricostituzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostruzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sarà determinata, per ciascuna provincia, con decreto del prefetto in conformità al parere espresso dalle commissioni presiedute dal presidente della provincia e composte dei rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, del direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 14-bis.* — Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14, si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente legge si tiene conto anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte può essere trasferito.

Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacità produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o

distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo articolo 19-*quater*, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.

Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiati o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concesse le provvidenze dell'articolo 19-*quater*, ferme restando quelle di cui allo stesso articolo 12 per la rimanente parte di spesa.

Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 che riattivano o ricostruiscono gli impianti distrutti o danneggiati nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo il contributo è elevato al 70 per cento della spesa necessaria.

Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 14-ter. — Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo ».

Art. 12.

Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 15.* — I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *a*) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento

a favore dello stesso funzionario delegato.

Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.

I finanziamenti di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro.

Art. 16. — A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12, e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

Nel finanziamento di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette ».

Art. 13.

Dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« *Art. 16-bis.* — Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiati o distrutti, il Ministro del tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni.

Detto fondo verrà utilizzato dall'I.M.I. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debentrici.

Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debentrici presenteran-

no l'elenco nominativo delle somme da versare all'I.M.I. il quale provvederà alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.

La rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese debitorie potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni ».

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dopo le parole: « o per l'esercizio di pubblici servizi », sono aggiunte le parole: « e i loro aventi causa ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita ».

Art. 15.

Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 18.* — Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.

I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati, rispettiva-

mente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 19. — Con convenzioni da stipularsi dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma;

c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole;

d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonché per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore al 3 per cento annuo ».

Art. 16.

Dopo l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 19-bis.* — Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, vengono determinate le aree dei

nuclei di industrializzazione che, in base all'indicazione dei piani urbanistici, possono essere costituite anche da più sedi di agglomerazione. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, è approvato lo statuto del Consorzio dei nuclei di industrializzazione.

Art. 19-ter. — I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere.

Art. 19-quater. — Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto.

Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14 ».

Art. 17.

L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900

milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 650 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 100 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 50 milioni nell'esercizio 1978.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni nell'esercizio 1963-1964, di lire 10 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1979.

È altresì autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'articolo 16-bis.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi 1965 e 1966, saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge ».

AZIENDE AGRICOLE

Art. 18.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonché nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due provincie sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali ».

Art. 19.

Dopo l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti:

« Art. 21-bis. — Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 sono applicabili le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 21-ter. — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.

L'Azienda per le foreste demaniali può acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.

Art. 21-quater. — Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od asso-

ciati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.

Per detti mutui è concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata ».

Art. 20.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da eminarsi di concerto con il Ministro del tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.

Art. 21.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 355 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 177,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 177,5 milioni nell'esercizio 1965.

La somma di lire 177,5 milioni per ciascuno dei periodi sopra indicati è così ripartita:

a) per l'applicazione dell'articolo 18, in aggiunta ai 500 milioni previsti dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 50 milioni;

b) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 15 milioni;

c) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-ter della predetta legge, lire 50 milioni, da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

d) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-quater della predetta legge, lire 62,5 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo stesso.

È inoltre autorizzata la spesa di lire 70 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1965, per l'applicazione dell'articolo 19, onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, già convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in ragione di lire 12,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 25 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1971 e di lire 12,5 milioni nell'esercizio 1972.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, potranno essere apportate variazioni compensative alla ripartizione delle somme di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d):

RENDITA AGLI INFORTUNATI E AI SUPERSTITI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 22.

A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di riversibilità, secondo le nor-

me in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente all'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera a), della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto.

Art. 23.

I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei comuni e località indicati dal precedente articolo 1 continuano a fruire per sé e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, semprechè non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.

I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 1, i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta dell'assicurazione stessa a carico dell'I.N.A.M. nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonchè ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare.

Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Art. 25.

Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti nella sciagura del Vajont, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'articolo 1 e che abbiano subito danni a seguito della catastrofe del 9 ottobre 1963, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 26.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine.

Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in

relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati ».

Art. 27.

Le Intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennità di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, numero 1457.

La rateazione non può eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) domanda degli interessati, da presentarsi alle Intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati;

3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialità economica dei richiedenti.

Art. 28.

Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della presente legge le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, sono applicabili a favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed alle nuove imprese che installano i propri impianti entro il 30 giugno 1967.

Art. 29.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10 ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso,

per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto della catastrofe del Vajont.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute, in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

È accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonchè l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei comuni di cui al precedente articolo 1 a causa della catastrofe del Vajont.

Per i tributi di cui al precedente comma non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 26.

Art. 31.

L'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata.

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevo-

lazioni di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi ».

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente :

« Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont ».

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei comuni di cui al precedente articolo 1.

La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione della catastrofe del Vajont sono effettuate gratuitamente.

Art. 34.

Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del

Vajont, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno dalla data predetta.

La procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile può essere omessa, qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal comune di residenza dello scomparso.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, contenente disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

Art. 35.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita con una dichiarazione del sindaco del comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

Art. 36.

Salvo il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 12, la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dell'indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge.

In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre un anno dalla data della catastrofe.

La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore.

Art. 37.

Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del

comune di Erto e Casso possono adire anche le autorità giudiziarie del distretto della Corte d'appello di Trieste.

Art. 38.

Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 20 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare ai sensi del precedente articolo 6.

Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non può essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle ipotesi contemplate dai commi primo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 6.

All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ripetibili, nella misura di lire 100 mila per ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963.

Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le amministrazioni comunali e statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 39.

In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati, rispettivamente, dai precedenti articoli 6 e 10, ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può es-

sere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.

Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi.

Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari di dette attrezzature sono concesse le provvidenze di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e seguenti, indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati dall'articolo 13 della predetta legge.

Art. 40.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime.

Art. 41.

Alla maggiore spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli 8, 17, 21 e 38 della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.